



COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

email P.e.c.: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it

Verbale n. 61 del 28/03/2025

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Vietri Sul Mare, dott. Livio Verde, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26 gennaio 2023,

Vista la proposta di Delibera di Giunta n. 19 del 28.03.2025 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027" ed in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano"

Premesso che:

- l'art. 6 del Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto un nuovo atto di programmazione, denominato PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) il quale nell'ottica della semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente come fabbisogni del personale, lavoro agile, anticorruzione ecc.;
- le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del PIAO.
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato in particolare il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

Vista

- la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025 – 2027 e il relativo piano occupazionale, che prevede:

Qualifica	Profilo professionale	Retribuzione annua Tabelle F	Retribuzione annua Tabelle F 13 mensilità	CPDEL	INADEL	Totale	Incremento 12 ore (da 24 a 36 ore)
Istruttore	Istruttore di Vigilanza	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
Istruttore	Istruttore di Vigilanza	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
Istruttore	Istruttore di Vigilanza	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
Istruttore	Istruttore di Vigilanza	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
Istruttore	Istruttore di Vigilanza	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
Istruttore	Istruttore Amm.Vo	21.392,87 €	23.175,61 €	5.515,79 €	667,46 €	29.358,86 €	9.786,29 €
						Totale	58.717,72 €

L'Ente intende avvalersi dell'istituto dello scavalco d'eccedenza. L'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 prescrive testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai ((25.000)) abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché' autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*. Gli incarichi ex art. 1 comma 557 devono risultare debitamente autorizzati dall'amministrazione di provenienza del dipendente e devono rientrare nelle 12 ore.

La Sezione delle autonomie con la deliberazione n.23/2016/QMIG ha chiarito che *"se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo"*.

Con riferimento al limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell'effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l'ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni". Alla luce di quanto detto, nelle more dell'affidamento alla società in *house providing* del servizio della raccolta dei rifiuti che implicherà una notevole e drastica riduzione del ricorso al lavoro interinale, l'avvalersi dell'istituto dello scavalco d'eccedenza ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004 rientra nella prefata fattispecie in quanto risponde all'esigenza di sostenere una spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l'ente. Tale spesa si riferisce all'acquisizione della seguente risorsa:

Categoria	Retribuzione annua Tabelle F	Retribuzione annua Tabelle F 13 mensilità	CPDEL	INADEL	Totale	Part time 12 ore
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D1)	23.212,35 €	25.146,71 €	5.984,92 €	724,23 €	31.855,86 €	10.618,62 €

PRESO ATTO E RILEVATO

Vista la proposta di Delibera di Giunta relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027” ed in particolare la sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, nella quale è stato e quantificato in € 2.157.775,41 il limite di spesa di personale per l'anno 2025, determinando nella misura del 29,30% il rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato relativo all'esercizio 2023. Tale risultato percentuale è compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020. Il Comune di Vietri sul Mare, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, risulta, pertanto, essere un ente intermedio con possibilità di turn over al 100%.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ASSEVERA

1. che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2. che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di adozione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore unico

Dott. Livio Verde